

# **INCONTRO PRESSO CNA**

## **14 MAGGIO 2021**

---

**Legge n. 3/2012 e profili successori:  
la possibile ristrutturazione dei debiti  
da parte degli eredi dell'imprenditore**

**Avv. Alessia Tarlazzi**

Gli eredi del *de cuius* imprenditore  
*individuale*

---

Sono legittimati gli eredi del  
*de cuius* ad accedere alle procedure  
di composizione della crisi di cui  
alla Legge n. 3/2012 ?

# LO STATO DELL'ARTE

---

IMPREDITORE DECEDUTO SE  
INSOLVENTE PUO' ESSERE  
DICHIARATO FALLITO FINO AD UN  
ANNO DALLA MORTE

**ART. 11 L. F.**  
**(c.d. fallimento post mortem)**

# INTERFERENZE TRA SUCCESSIONE, EREDI E TUTELA CREDITORI

MANCA UNA DISCIPLINA AD HOC NELLA LEGGE  
FALLIMENTARE E NELLA L. 3/2012

IL FALLIMENTO NON SI ESTENDE  
AUTOMATICAMENTE ALL' EREDE SALVO NON  
ABBIA PROSEGUITO L'ATTIVITA' (ANCHE IN CASO  
DI C.D. ACCETTAZIONE TACITA)

IN CASO DI ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI  
INVENTARIO VI E' ACQUISIZIONE DELL'ATTIVO  
FALLIMENTARE ALLA PROCEDURA MA LE DUE  
MASSE PATRIMONIALI RESTANO DISTINTE


# **E IN CASO DI IMPRENDITORE NON FALLIBILE ?**

**PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURE  
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**



## **E IN CASO DI IMPRENDITORE NON FALLIBILE ?**

**EREDI CHE HANNO ACCETTATO PURAMENTE E  
SEMPLICEMENTE L'EREDITA'  
(ART. 476 C.C. TACITAMENTE OPPURE ESPRESSAMENTE  
475 C.C.) :**



**CONFUSIONE PATRIMONI –  
SUSSISTENZA REQUISITI L. 3/2012**



**ACCESSO AD UNA DELLE  
PROCEDURE EX L. 3/2012**

# **E IN CASO DI IMPRENDITORE NON FALLIBILE ?**

**EREDI CHE HANNO ACCETTATO CON  
BENEFICIO DI INVENTARIO**

**PATRIMONI DISTINTI – DECORSO  
ANNO DALLA MORTE  
DELL'IMPRENDITORE – se  
SUSSISTONO I REQUISITI L. 3/2012**

**ACCESSO AD UNA DELLE  
PROCEDURE**

# CASO PRATICO





**PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE  
DI BOLOGNA 11.10.2017 IN FUNZIONE DI  
GIUDICE DELLE SUCCESSIONI**

*L'EREDE BENEFICIATO NELL'IPOTESI IN CUI  
NON SIA PIU' POSSIBILE DICHLARARE IL  
FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE DEFUNTO  
(PERCHE' E' TRACORSO L'ANNO DALLA SUA  
MORTE O PERCHE' SI TRATTAVA DI SOGGETTO  
NON FALLIBILE) PUO' ACCEDERE ALLA  
SPECIALE PROCEDURA DI COMPOSIZIONE  
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, OVE  
SUSSISTANO I PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA  
L. 3/2012*

**PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE  
DI BOLOGNA 11.10.2017 IN FUNZIONE DI  
GIUDICE DELLE SUCCESSIONI**

*ED ANCORA: NELLA DISCIPLINA NORMATIVA  
NON SONO RAVVISABILI ELEMENTI DI SEGNO  
CONTRARIO ...ANZI E' AMMESSA DALLA  
DOTTRINA PREVALENTE...*

*LA PROPOSTA DI ACCORDO DEVE  
COMPRENDERE LA TOTALITA' DEI BENI  
EREDITARI ...IL COMPLESSO ATTIVITA'  
INDICATE IN INVENTARIO...*

*AUTORIZZA I RICORRENTI AD AVVIARE UNA  
DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA  
CIRSI DI CUI ALLA L. 3/2012*

## Gli eredi del *de cuius* imprenditore individuale

- ❖ ~~Il caso esaminato dal Tribunale di Bologna: imprenditore deceduto (settore edile)- cancellazione dal registro imprese da oltre un anno;~~
- ❖ Gli eredi legittimi: coniuge e due figli



- ❖ accettazione eredità con beneficio inventario
- ❖ redazione inventario beni immobili, beni mobili (fra cui quote di SRL) da parte del Notaio e successiva integrazione

Gli eredi del *de cuius imprenditore  
individuale*

## ATTIVO DELLA PROCEDURA

- ❖ BENE IMMOBILE (unica casa ove viveva la vedova):  
valutazione di stima da parte di un tecnico del Tribunale di  
Bologna – QUOTA 50% (gravato da diritto di abitazione) –  
QUOTA 1/3 TERRENO BOSCHIVO
- ❖ QUOTE SRL: valutazione di stima da parte di consulente fiscale
- ❖ SOMME SU CC E DEPOSITI

**TOTALE Euro 150.000,00=**

Gli eredi del *de cuius imprenditore  
individuale*

## **PASSIVO DELLA PROCEDURA**

---

### **CREDITORI:**

- Agenzia Entrate dir. prov. Bologna;
- Agenzia Entrate Riscossione;
- Ex dipendenti della impresa individuale per TFR;
- Regione Emilia Romagna;
- Cassa Edile Artigiani;
- Banche;
- Fornitori della impresa individuale

**TOTALE Euro 220.000,00=**

## CASO PRATICO

### Gli eredi del *de cuius impr. indiv.*

- ❖ E' necessaria la previa autorizzazione del Giudice delle Successione, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione
- ❖ Con decreto Tribunale di Bologna 10.10.2017 gli eredi dell'imprenditore defunto sono stati autorizzati a proporre l'accordo di composizione della crisi non ritenendo ravvisabili elementi contrari, non essendo avviata la procedura di liquidazione ex art. 498 ss.C.C.

# LA PROCEDURA

## DOPO LA NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI



- ❖ redazione proposta di accordo (fondata su vendita beni immobile e patrimonializzazione quote terreno e quote SRL mediante finanza esterna)
- ❖ redazione relazione del gestore: attestazione di probabile (anzi certa) convenienza per i creditori dell'accordo proposto rispetto alla ipotesi liquidatoria
- ❖ deposito presso il Tribunale

# VOTO NEGATIVO DELL'A.F.

---

RIGETTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO



MANCATO RAGGIUNGIMENTO  
DEL QUORUM DEL 60% DEI CONSENSI



# LA RIFORMA della L. 3/2012

**Novità contenuta nella L. 3/2012  
come modificata dalla L. 176/2020**



# IL C.D. «CRAM DOWN» FISCALE: anticipate le norme del CCII

---

IN CASO DI VOTO NEGATIVO DELL'A.F.  
SE E' VOTO DETERMINANTE



IL G.D. OMOLOGA L'ACCORDO  
(Tribunale La Spezia 14.1.2021)

# LA RIFORMA DELL'ART. 7 CO.3 QUATER L. 3/2012 MOD. L. 176/2020

---

Tra le più importanti novità previste dalla Legge n. 176/2020 vi è l'introduzione del comma 3 quater dell'art. 7 in tema di accordo, che di seguito si riporta integralmente:

**Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11 comma 2, e quando anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Avv. Alessia Tarlazzi

Grazie per l'attenzione!

